



Citta' di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con delibera Consiglio Comunale
n° 2 dell'8 febbraio 2008*

*Pubblicato all'Albo Pretorio
il 12 febbraio 2008*

I N D I C E

TITOLO I		
DISPOSIZIONI PRELIMINARI		pag. 1
Art. 1	Campo di applicazione	“ 1
Art. 2	Interpretazione del regolamento	“ 1
Art. 3	Terminologia	“ 2
Art. 4	Sede del Consiglio Comunale	“ 2
Art. 5	Entrata dei consiglieri	“ 3
Art. 6	Dimissioni dei consiglieri	“ 3
TITOLO II		
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO		“ 4
CAPO I		
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ...		“ 4
Art. 7	Presidenza del Consiglio	“ 4
Art. 8	Convalida degli eletti	“ 4
Art. 9	Documento programmatico	“ 5
Art. 10	Dichiarazione in ordine al documento programmatico	“ 5
Art. 11	Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico	“ 6
Art. 12	Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico	“ 6
CAPO II		
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI		“ 7
<i>Sezione 1[^] - Gruppi consiliari</i>		“ 7
Art. 13	Organizzazione dei gruppi consiliari	“ 7
Art. 14	Sede dei gruppi	“ 7
Art. 15	Commissione permanente dei capi gruppo	“ 7
<i>Sezione 2[^] - Commissioni comunali permanenti</i>		“ 9
Art. 16	Istituzione delle Commissioni	“ 9
Art. 17	Nomina e composizione delle Commissioni	“ 9
Art. 18	Sostituzioni	“ 9
Art. 19	Presidenza e Segreteria delle Commissioni	“ 10
Art. 20	Compito delle Commissioni	“ 10
Art. 21	Competenze per materia delle Commissioni permanenti	“ 10
Art. 22	Convocazione delle Commissioni	“ 11
Art. 23	Apertura delle sedute delle Commissioni	“ 11
Art. 24	Sedute delle Commissioni	“ 11
Art. 25	Verbali delle sedute delle Commissioni	“ 12
Art. 26	Richiesta di dati	“ 12

Art. 27	Discussione in Consiglio	“	12
Art. 28	Commissioni Consiliari	“	12

Sezione 3^ - Commissioni speciali pag. 14

Art. 29	Istituzione, composizione e funzionamento	“	14
---------	---	---	----

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI “ 15

CAPO I
DIRITTI “ 15

Sezione 1^ - Diritto di informazione: Misurazione e copie di atti “ 15

Art. 30	Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni Consiliari permanenti	“	15
Art. 31	Diritti dei Consiglieri	“	15
Art. 32	Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri	“	16
Art. 33	Atti e documenti ottenibili in visione o in copia	“	16
Art. 34	Procedura per ottenere atti e documenti in visione	“	16
Art. 35	Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni	“	16
Art. 36	Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni	“	17
Art. 37	Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti	“	17
Art. 38	Diritti di iniziativa dei Consiglieri	“	17
Art. 39	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	“	18
Art. 40	Interrogazione	“	18
Art. 41	Interpellanza	“	18
Art. 42	Svolgimento delle interpellanze in aula	“	19
Art. 43	Trasformazione dell'interpellanza in mozione	“	19
Art. 44	Mozione	“	19
Art. 45	Svolgimento della discussione sulle mozioni	“	20
Art. 46	Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze	“	20
Art. 47	Ritiro delle interpellanze e mozioni	“	21

Sezione 3^ - Altri diritti “ 22

Art. 48	Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri	“	22
Art. 49	Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari	“	22
Art. 50	Assicurazione dei consiglieri contro i rischi	“	22
Art. 51	Patrocinio legale	“	22

CAPO II
DOVERI “ 23

Sezione 1^ - Segreto - Astensione “ 23

12	Art. 52	Obbligo del segreto	“ 23
12	Art. 53	Astensione	“ 23
14		<i>Sezione 2^ - Altri doveri</i>	pag. 24
14	Art. 54	Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio	“ 24
15		CAPO III	
15		NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	“ 25
15	Art. 55	Nomine e designazioni di Consiglieri comunali	“ 25
15	Art. 56	Funzioni rappresentative	“ 25
15		TITOLO IV	
15		FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	“ 26
15		CAPO I	
15		RIUNIONI	“ 26
16	Art. 57	Periodicità delle riunioni	“ 26
16	Art. 58	Riunioni urgenti	“ 26
17		CAPO II	
17		SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE	“ 27
18		<i>Sezione 1^ - Convocazione</i>	“ 27
18	Art. 59	Data delle adunanze	“ 27
19	Art. 60	Avvisi di convocazione	“ 27
19	Art. 61	Contenuto dell'avviso di convocazione	“ 28
19	Art. 62	Avvisi di seconda convocazione	“ 28
20	Art. 63	Avvisi per le sedute di aggiornamento	“ 28
21		<i>Sezione 2^ - Ordine del giorno</i>	“ 29
22	Art. 64	Compilazione dell'ordine del giorno	“ 29
22	Art. 65	Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno	“ 29
22	Art. 66	Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno	“ 30
22	Art. 67	Pubblicazione e diffusione	“ 30
23		<i>Sezione 3^ - Adunanze</i>	“ 31
23	Art. 68	Adunanza del Consiglio	“ 31
23	Art. 69	Numero legale	“ 31
		<i>Sezione 4^ - Sedute</i>	“ 32

Art. 70	Apertura della seduta	“ 32	
Art. 71	Adunanze di seconda convocazione	“ 32	
Art. 72	Presidenza delle sedute	pag. 34	
Art. 73	Attribuzioni del Presidente	“ 34	
Art. 74	Pubblicità e segretezza delle sedute	“ 34	
Art. 75	Nomina degli scrutatori	“ 35	
Art. 76	Verifica del numero legale	“ 35	
Art. 77	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	“ 35	
Art. 78	Comunicazioni del Presidente	“ 35	
Art. 79	Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale	“ 36	
Art. 80	Argomenti ammessi alla trattazione	“ 36	
Art. 81	Ordine di trattazione degli argomenti	“ 36	
<i>Sezione 5[^] - Discussione</i>		“ 38	
Art. 82	Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	“ 38	
Art. 83	Apertura della discussione	“ 38	
Art. 84	Intervento dei consiglieri	“ 38	
Art. 85	Fatto personale	“ 39	
Art. 86	Mozione d'ordine	“ 39	
Art. 87	Argomenti discussi in Commissione consiliare	“ 40	
Art. 88	Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione	“ 40	
Art. 89	Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno	“ 40	
Art. 90	Pareri	“ 41	
Art. 91	Conclusione della discussione	“ 41	
<i>Sezione 6[^] - Votazione</i>		“ 42	
Art. 92	Dichiarazione di voto	“ 42	
Art. 93	Sistemi di votazione	“ 42	
Art. 94	Votazione palese	“ 42	
Art. 95	Votazione segreta	“ 43	
Art. 96	Votazione per singole parti	“ 43	
Art. 97	Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione	“ 44	
Art. 98	Approvazione delle proposte	“ 44	
Art. 99	Votazione infruttuosa per parità di voti	“ 45	S
Art. 100	Nomina di rappresentanti della minoranza	“ 45	A
<i>Sezione 7[^] - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione</i>		“ 46	A
Art. 101	Scrutinio	“ 46	A
Art. 102	Proclamazione dell'esito della votazione	“ 46	C
<i>Sezione 8[^] - Disciplina delle sedute</i>		“ 47	C

32	Art.103	Attribuzioni del Presidente	“ 47
32	Art.104	Disciplina dei consiglieri	“ 47
34	Art.105	Tumulto in aula	“ 48
34	Art.106	Disciplina del pubblico	pag. 48
34	Art.107	Servizio di polizia durante la seduta	“ 48
35	<i>Sezione 9^ - Partecipazione degli assessori</i>		“ 49
35	Art.108	Convocazione degli assessori	“ 49
36	<i>Sezione 10^ - Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e dei revisori dei conti</i>		“ 50
36	Art.109	Partecipazione del Segretario	“ 50
36	Art.110	Esercizio delle funzioni di segretario	“ 50
38	Art.111	Compiti del Segretario	“ 50
38	Art.112	Partecipazione dei funzionari	“ 50
38	Art.113	Partecipazione dei revisori dei conti	“ 51
38	<i>Sezione 11^ - Verbalizzazione</i>		“ 52
39	Art.114	Redazione del processo verbale delle sedute	“ 52
39	Art.115	Contenuto del verbale	“ 52
40	Art.116	Firma dei verbali	“ 53
40	Art.117	Approvazione e rettifiche dei verbali	“ 53
40	CAPO III		
41	DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE		“ 54
41	<i>Sezione 1^ - Disposizioni generali</i>		
42	<i>Sezione 1^ - Disposizioni generali</i>		“ 54
42	Art.118	Incarichi a Consiglieri	“ 54
42	Art.119	Ratifica delle deliberazioni d'urgenza	“ 54
42	Art.120	Adozione delle deliberazioni	“ 54
42	Art.121	Pubblicazione delle deliberazioni	“ 55
43	Art.122	Controllo, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni	“ 55
43	Art.123	Invalidità e nullità delle deliberazioni	“ 56
44	Art.124	Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni	“ 56
44	<i>Sezione 2^ - Particolari deliberazioni consiliari</i>		
45	<i>Sezione 2^ - Particolari deliberazioni consiliari</i>		“ 57
45	<i>Sezione 2^ - Particolari deliberazioni consiliari</i>		
46	Art.125	Mozione di sfiducia	“ 57
46	Art.126	Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica	“ 57
46	Art.127	Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto	“ 57
46	CAPO IV		
46	CONTROLLI		“ 58
47	<i>Sezione 1^ - Controllo sul Consiglio e sui suoi componenti</i>		“ 58

Art.128	Scioglimento del consiglio	“ 58
Art.129	Sospensione e decadenza dei consiglieri	“ 58
Art.130	Rimozione dei consiglieri	pag. 59
<i>Sezione 2^ - Controllo sugli atti del Consiglio</i>		“ 60
Art.131	Controllo sulle deliberazioni urgenti	“ 60
CAPO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE		“ 61
Art.132	Adozione del regolamento	“ 61
Art.133	Rapporti del Consiglio con il Difensore civico	“ 61
TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		“ 62
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		“ 62
Art.134	Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica	“ 62
Art.135	Linee di indirizzo e di controllo	“ 62
CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA ...		“ 64
Art.136	Convenzioni	“ 64
Art.137	Consorzi	“ 64
Art.138	Unione dei Comuni	“ 64
Art.139	Ratifica di accordi di programma	“ 64
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		“ 66
Art.140	Norma transitoria	“ 66
Art.141	Entrata in vigore	“ 66

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di SIDERNO sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente, udito il Segretario generale.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che provvede seduta stante, con esclusiva possibilità d'intervento per dichiarazione di voto.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel termine di sette giorni, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei due terzi dei Consiglieri rappresentati dai Capi gruppo, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Terminologia

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:
- a) **adunanza** - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta".
 - b) **aula consiliare** - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, alla Giunta e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
 - c) **convocazione** - invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;
 - d) **quorum strutturale** - è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) **quorum funzionale** - è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
 - f) **seduta** - è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
 - g) **ordine del giorno** - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
 - h) **consigliere anziano** - E' consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista (voti di lista) aumentata dai voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, quello che precede nell'ordine di lista, in caso di ulteriore parità il più anziano di età;
 - i) **aggiornamento dei lavori** - E' il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
 - l) **seduta di prosecuzione** - È la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
 - m) **verbale o processo verbale** (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) - è l'atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

Art. 4
Sede del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in piazza Vittorio Veneto.

2. Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa quando sussistono particolari esigenze.
3. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta da parte dei consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.
4. Per quanto riguarda l'esposizione della bandiera si richiama la norma prevista nell'Art. 2 dello Statuto Comunale.

Art. 5

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, come previsto dalle normative vigenti.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 7

Presidenza del Consiglio

1. Il consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.
2. Detta seduta deve essere convocata dal Sindaco entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale. E' eletto, Presidente il consigliere che nell'apposita votazione per appello nominale ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il consesso.
4. Il consesso medesimo procederà poi alla nomina dei 2 Vice Presidenti con voto espresso per appello nominale. Sono eletti Vice Presidenti i due consiglieri che nell'apposita votazione riportano il maggior numero di voti. Il vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ha funzioni vicarie.

Art. 8

Convalida degli eletti

1. Il Consiglio Comunale, per come disciplinato dal T.U.E.L. e succ. mod., nella prima seduta successiva alle elezioni, convocato dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali;
 - presa atto del giuramento del Sindaco;
 - costituzione ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;

- presa atto della comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco;
- elezioni della commissione Elettorale Comunale;
- altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili ai termini delle norme vigenti.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

6. Nella stessa seduta di cui al comma 1) il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incombeni consiliari.

7. Un esemplare del processo verbale della prima seduta è trasmesso al Prefetto.

Art. 9

Documento programmatico

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e la presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale procede all'approvazione entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Consiglio Comunale concorre alla definizione delle linee programmatiche, per come previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 10

Dichiarazione in ordine al documento programmatico

1. Il Sindaco svolge le dichiarazioni in ordine al documento programmatico in seduta pubblica.

2. La durata delle dichiarazioni non può eccedere 2 ore.

Art. 11

Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico

1. Il Presidente, dopo aver dichiarato la chiusura della fase delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 10, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.
2. Al dibattito sono ammessi a parlare, i consiglieri, in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste. La durata di ciascun intervento deve essere contenuta entro i 20 minuti.
3. Per la disciplina degli interventi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 81 e seguenti.
4. A ciascuno degli intervenuti è consentito di riprendere brevemente la parola non più di una volta, per non più di cinque minuti.

Art. 12

Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico

1. Quando tutti i richiedenti hanno svolto l'intervento, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento programmatico, attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 88 e seguenti.
2. I consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano. La motivazione, se orale, è inserita succintamente nel verbale; se scritta, è riportata integralmente.
3. La votazione a scrutinio palese è fatta per appello nominale; l'esito accertato dal segretario generale, è comunicato al Presidente.
4. Il Presidente, qualora la votazione abbia avuto esito positivo, proclama l'approvazione del documento stesso.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione 1^a - Gruppi consiliari

Art. 13

Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito meno di tre seggi, il consigliere o i consiglieri eletti in tale lista vengono considerati "gruppo" a tutti gli effetti.
4. I consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto possono costituire un unico "gruppo misto".
5. Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere più anziano per età appartenente a quel gruppo.

Art. 14

Sede dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arredati per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari, compatibilmente con le strutture a disposizione.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma, ovvero, in mancanza, al domicilio del capogruppo.
3. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 15

Commissione permanente dei capi gruppo

1. Per la predisposizione del calendario, e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita la Conferenza dei capi

gruppo, composta dal Presidente del consiglio, che la presiede, e dai capi gruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

2. Il Sindaco ed il Segretario Generale fanno parte della Commissione con funzioni consultive.
3. Le decisioni sono comunicate dal Presidente al Consiglio comunale.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente del consiglio con avviso scritto, notificato almeno 48 ore prima della data stabilita, salvo i casi d'urgenza.
5. *Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare la Commissione prima dell'emissione dell'avviso di convocazione di ogni singolo Consiglio per sottoporre all'esame dei capigruppo il relativo ordine del giorno.*

consiliari

Sezione 2[^] - Commissioni comunali permanenti

funzioni

Art. 16

Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, entro 60 giorni dalla comunicazione di nomina della Giunta, istituisce nel suo seno commissioni consiliari consultive permanenti composte da *un numero di consiglieri equivalenti, almeno, al numero dei Gruppi consiliari e, comunque, tale da garantire i rapporti di proporzione tra maggioranza e minoranza.*

so scritto,

e prima
otporre

Art. 17

Nomina e composizione delle Commissioni

1. La composizione delle commissioni deve essere proporzionale alla rappresentanza numerica dei singoli gruppi, fermo restando che, in ogni caso, *devono essere rappresentate le minoranze.* L'indicazione dei componenti è fatta dai Capi gruppo. *Nel caso di Gruppi composti da più di tre consiglieri è fatto obbligo al capogruppo di indicare, per ogni multiplo di tre, un ulteriore rappresentante.*
2. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
3. Ogni Commissione nomina, nel proprio seno, un Presidente, un vice Presidente ed un consigliere segretario.
4. Il Sindaco o gli Assessori possono essere convocati alle sedute delle Commissioni.
5. *All'atto delle votazioni nelle rispettive Commissioni ogni membro rappresenta una quota di voto, in ventunesimi, corrispondente al numero di consiglieri appartenenti al proprio gruppo consiliare. In caso di più membri appartenenti allo stesso gruppo la rappresentanza viene ripartita proporzionalmente tra gli stessi.*
6. Tutti i consiglieri possono partecipare, con il consenso del presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni. In caso di diniego la motivazione va verbalizzata.

Art. 18

Sostituzioni

1. I consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria Commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo.
2. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
3. La sostituzione è comunicata dal Capo gruppo al Sindaco ed alla Presidenza della Commissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.
5. Qualora i commissari non partecipano ai lavori della commissione per tre volte consecutive senza giustificazione, il Presidente della commissione chiede la sostituzione del componente al Presidente del Consiglio.

Art. 19

Presidenza e Segreteria delle Commissioni

1. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un consigliere, di norma quello più giovane.

Art. 20

Compito delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
 - b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.
2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.
2. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.
- 3.

Art. 21

Competenze per materia delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.

2. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o, con autorizzazione del Consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti,

3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

Art. 22

Convocazione delle Commissioni

1. La 1^a convocazione delle commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio; le convocazioni successive sono disposte dal Presidente delle commissioni.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un numero di componenti pari ad un terzo dei membri della Commissione, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.

3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente e comunicati a tutti i componenti della commissione ed al Segretario Generale che ne cura l'affissione.

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

Art. 23

Apertura delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la maggioranza dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

Art. 24

Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio comunale, del quale le dette Commissioni sono proiezioni.

2. Alle sedute delle Commissioni non partecipano funzionari del Comune. Peraltro, i predetti funzionari possono essere ammessi alle sedute, a richiesta del Presidente o dall'Assessore convocato.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
4. Le persone, invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno, prenderanno, dopo l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.
5. Il Presidente riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

Art. 25

Verbali delle sedute delle Commissioni

1. I verbali, redatti dal segretario di cui al comma 3 dell'art. 19, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Art. 26

Richiesta di dati

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può richiedere il parere di altra Commissione.
2. Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco, agli Assessori e ad ogni altro Ufficio comunale, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie e documenti d'ufficio su atti di loro competenza.

Art. 27

Discussione in Consiglio

1. Le relazioni delle Commissioni permanenti sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.
2. Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione si applicano le disposizioni del successivo art. 86.

Art. 28

Commissioni Consiliari

1. Il numero e le deleghe delle Commissioni Consiliari sono stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Comunale, nei termini previsti dallo Statuto comunale e dal presente

Regolamento. Il Consiglio Comunale determina per ciascuna commissione le materie di competenza.

tazione
ali del

ordine

di e dà

anto le
lente a
oni dei

nte, al

ti, può

ndaco,
presto,

issione

sizioni

ta, dal
esente

Sezione 3^ - Commissioni speciali

Art. 29

Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente Sezione, istituisce, quando a suo giudizio è necessario:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Nel caso in cui vengono utilizzati atti vincolati al segreto d'ufficio i lavori della Commissione devono svolgersi a porte chiuse ed i suoi componenti sono responsabili del segreto.
2. Un quinto dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata nel primo Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri.
3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al la precedente Sez. 2a.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

Sezione 1^ - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti

Art. 30

Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni Consiliari permanenti

1. Per come disciplinato dall'Art. 20 dello Statuto Comunale, al fine di garantire una maggiore efficienza operativa al consiglio, del Presidente del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi, è prevista l'eventuale costituzione di uno staff di supporto, posto sotto la responsabilità di un dirigente.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti anche esterni ad esse.
3. Per lo svolgimento delle attività delle Commissioni consiliari viene previsto in apposito Capitolo di bilancio il cui budget viene determinato annualmente.

Art. 31

Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi ed amministrativi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
3. Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 117 del presente Regolamento, abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

Art. 32

Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 33

Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. E' consentito ai consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio e negli altri uffici comunali.
2. E' altresì, consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali ed amministrativi del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.
3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere in visione ed estrarre copia anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.
4. I consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione, con la limitazione di cui al successivo comma.
5. *Il giorno successivo a quello di convocazione del Consiglio Comunale tutti gli atti inerenti a quella convocazione saranno consegnati in copia, ai capi gruppo consiliari ed ai consiglieri che lo richiedono.*

Art. 34

Procedura per ottenere atti e documenti in visione

1. Il consigliere comunale e i capi gruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta al funzionario competente.
2. Il funzionario, al momento della richiesta, dispone la visura degli atti e documenti.
3. IL termine suddetto può essere prorogato solo per obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento degli atti e documenti.

Art. 35

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. Il consigliere comunale o i capi gruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie o di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 31 del

presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Sindaco od al Funzionario competente.

- 2 Il Sindaco entro tre giorni dalla presentazione della domanda ordina al funzionario competente di rilasciare copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti. L'ordine è steso in calce alla domanda.
- 3 Ove la copia richiesta sia riservata per espressa disposizione di legge o la sua diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il Sindaco accoglierà la domanda prescrivendone con motivazione scritta i vincoli imposti dalla legge.

Art. 36
Procedura per il rilascio di copia
delle deliberazioni

1. Il consigliere o il capo gruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della giunta comunale quale che ne sia il contenuto ed anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo di controllo.
2. Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 37
Atti e documenti ottenibili in visione e in copia
dalle aziende dipendenti

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e di enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 38
Diritti di iniziativa dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.
2. E' consentito ai consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

Art. 39
**Diritto di presentazione di interrogazioni,
interpellanze e mozioni**

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole anche per iscritto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di tre interpellanze o mozioni.

Art. 40
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente in materia.
3. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.
4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre dieci minuti.

Art. 41
Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.
3. In ogni seduta devono essere trattate, secondo l'ordine di presentazione, tutte le interpellanze pervenute antecedentemente alla convocazione del Consiglio Comunale. Alla trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.
4. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.
5. Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

Art. 42

Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di 5 minuti.
2. La risposta del Presidente o dell'assessore competente non può superare i 5 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 5 minuti.
3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 43

Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 44

Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretta ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Sindaco, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 126 del presente Regolamento.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dai pareri di cui al T.U.E.L..
5. La mozione è redatta dal consigliere proponente con il supporto tecnico amministrativo, se necessario, dal Segretario Generale e dai Dirigenti interessati all'oggetto della medesima.
6. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

Art. 45

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV, Capo II, Sez. V, VI e VII del presente Regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 46

Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. I consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste decide il Presidente, sentiti i capi gruppo. In mancanza di accordo decide il Consiglio Comunale a maggioranza.
3. Riconosciuta l'urgenza viene fissata la data della discussione, da parte del Consiglio.

essa,
ne di

Art. 47

Ritiro delle interpellanze e mozioni

della

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

, sarà

vo, se
ma.

siliare
pattito

ione e
II del

votati

stesso

oggetti
'unica
loro
sta.

za sia

cide il

Sezione 3^ - Altri diritti.

Art. 48

Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri

1. Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, *permessi, licenze, indennità e rimborsi spese* spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti.
2. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalle disposizioni vigenti in materia, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

Art. 49

Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari

1. Il Consiglio accoglie le domande dei consiglieri, lavoratori dipendenti, dirette ad ottemperare l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.
2. Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

Art. 50

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. Il Consiglio delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, che non derivino da dolo o colpa grave.

Art. 51

Patrocinio legale

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
2. A tal fine si dovrà provvedere mediante stipula di apposita polizza.

CAPO II

DOVERI

Sezione 1^ Segreto - Astensione.

Art. 52 Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 53 Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 97 del presente Regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Sezione 2^ - Altri doveri.

Art. 54

**Obbligo dei consiglieri
di intervenire alle riunioni del Consiglio**

1. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'*art. 17* dello Statuto, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi.

CAPO III

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 55

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

io.

e non

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni..
3. Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al presente comma.

Art. 56

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

RIUNIONI

Art. 57

Periodicità delle riunioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma una volta al mese ed almeno sei volte l'anno per determinazione del Presidente del consiglio o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In quest'ultimo caso la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione.

Art. 58

Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.
3. In casi di urgenza le riunioni del Consiglio potranno essere fissate anche in giorni festivi ed in ore notturne.

CAPO II

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONSILIARE

Sezione I[^] - Convocazione

Art. 59

Data delle adunanze

1. Compete al Presidente fissare il giorno delle riunioni del Consiglio.
2. La riunione a richiesta del Sindaco o del terzo dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo e della data di ricezione.

Art. 60

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere.
2. La consegna deve risultare da referto di notificazione del messo comunale, di conciliazione o vigile urbano, addetti alla notifica.
3. I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del Comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria comunale nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante telegramma o fax.
4. L'avviso con l'elenco di cui all'art. 64, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima (lavorativi) in occasione di convocazioni ordinarie e almeno tre giorni prima (lavorativi) per quelle straordinarie.
5. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 64 sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
6. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Art. 61
Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - b) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
 - c) la menzione della straordinarietà e/o urgenza, quando del caso;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono firmati dal Sindaco.

Art. 62
Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che succede ad una prima precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

Art. 63
Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

Sezione 2^ - Ordine del giorno.

Art. 64

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente di concerto con il Sindaco.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) approvazione verbali sedute precedenti;
 - b) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
 - c) ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza;
 - d) proposte di iniziativa popolare previste dallo Statuto;
 - e) proposte del Sindaco;
 - f) proposte degli Assessori;
 - g) oggetti da trattarsi in seduta segreta;
 - h) risposta ad interrogazioni ed interpellanze.
4. Le proposte devono essere corredate dai prescritti pareri.
5. La richiesta di argomenti da iscrivere all'ordine del giorno presentate da un quinto dei consiglieri vanno trattate nella prima seduta.
6. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 65

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 66

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati in copia nella segreteria comunale il giorno successivo alla convocazione. Nei casi di riunioni urgenti gli atti del Consiglio saranno depositati almeno 24 ore prima dell'adunanza.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'Ufficio, di tali atti..

Art. 67

Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Il Sindaco può avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate.
3. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Sezione 3^ - Adunanze.

Art. 68
Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario generale prende nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

Art. 69
Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 62, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, assegnati per legge all'Ente.

Sezione 4^ - Sedute.

Art. 70

Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario generale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 68, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
3. Le sedute del Consiglio comunale vengono registrate dal personale dell'Ufficio di segreteria appositamente incarico.
4. I nastri contenenti le registrazioni di cui sopra vengono conservati presso l'Ufficio delibere, dove i singoli consiglieri, in caso di necessità per eventuali chiarimenti, hanno la possibilità di chiedere l'ascolto degli stessi, secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio. Le eventuali rettifiche o integrazioni vanno effettuate all'atto dell'approvazione del verbale della seduta.
5. Non sono consentite duplicazioni dei nastri contenenti le registrazioni delle sedute, né l'ascolto dei medesimi fuori dagli uffici comunali.

Art. 71

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali

affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in secondo le modalità stabilite dall'art. 41 del presente regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 72

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente del consiglio, a norma dell'art. 39 del T.U.E.L. n. 267/2000, presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente secondo quanto previsto dall'art. 7, 4° comma, del presente regolamento.

Art. 73

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervento a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 74

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone;
Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti delle persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

- ia
in
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori.

Art. 75
Nomina degli scrutatori

- ta
er
za
1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
 2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.
- il

Art. 76
Verifica del numero legale

- te
1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.
 2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
 3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.
- ge
al
a;
e,
e
lei

Art. 77
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

- tà,
1. Il Presidente, secondo gli argomenti trattati, di sua iniziativa, o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
 2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
- ba

Art. 78
Comunicazioni del Presidente

- su
1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
 2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno 10 consiglieri o di 2 Capi Gruppo, possono intervenire brevemente i Capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
- lel

3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 45.

Art. 79

Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Consiglio.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 10 minuti.
3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.
4. Nello svolgimento di lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
5. I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo su problemi e fatti di cui al primo comma.
6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

Art. 80

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.
2. E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 81

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.

- in
3. Sulla proposta avranno facoltà di intervenire non più di un consigliere a favore e due contro. Gli interventi dovranno essere limitati ad un massimo di 5 minuti.
4. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 5 del precedente art. 60.
- e
te
la
di
5. Qualora il Consiglio, con il voto di maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente art. 60.
- ad
6. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
- a) relazione illustrativa;
- to
el
- b) discussione con interventi dei consiglieri ed assessori;
- c) replica del relatore e degli intervenuti;
- to
- d) chiusura della discussione;
- to
- e) dichiarazione di voto;
- f) votazione delle proposte;
- te
- g) proclamazione dell'esito della votazione.
- m
- ra
lo
- o,
e

Sezione 5^ - Discussione.

Art. 82

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.
5. Nel caso in cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 83

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 15 minuti, salvi casi di particolare rilevanza.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 84

Intervento dei consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola a chi ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i consiglieri.

2. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Il tempo massimo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti, salvo casi di cui all'art. 71, comma 4, e per gli strumenti urbanistici, in ogni caso l'intervento deve essere contenuto entro i venti minuti.
3. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 5 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
7. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

Art. 85
Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Presidente, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione di un Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 86
Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere per ogni gruppo; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 87

Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. All'inizio delle sedute è distribuito ai capi gruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.
2. Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione.
3. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente la concede, nel qual caso l'intervento non può superare i 5 minuti. All'esito il Consiglio Comunale può decidere di aprire la discussione o rinviare, se del caso, la trattazione dell'argomento ad altra riunione.

Art. 88

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 89

Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

- o
,
u

r

si

a

a
o
e
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
 7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
 8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui al T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 90

Pareri

1. Il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di dieci giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegherà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 131 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 91

Conclusione della discussione

- a
e

e

i
1. Quando tutti coloro i quali siano iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
 2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 87.
 3. Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni, per un tempo massimo di dieci minuti.

Sezione 6^a - votazione

Art. 92

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 3 minuti.

Art. 93

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 94

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata e seduta, per divisione.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicare il voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario generale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata e seduta i consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. Nella votazione per divisione i consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sé.

7. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

Art. 95 **Votazione segreta**

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" o "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.
5. Nel sistema di votazione con palline:
 - a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";
 - b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi.
6. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 96 **Votazione per singole parti**

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine dei giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 97

Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.
3. *I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.*
4. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.
5. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 98

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente Regolamento.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alle metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

- e
n
il
a
n
o
o
e
e
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m) del T.U.E.L. n. 267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
 6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 99

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 100

Nomina di rappresentanti della minoranza

- il
ri
e
o
r
o
il
1. Quando si devono eleggere rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'art. 98 del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.
 2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli designati che hanno riportato maggiori voti.

Sezione 7[^]
Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art. 101
Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 75.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 95, comma 3, lett. d). Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 102
Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti n. ...; astenuti n. ...; votanti n. ..." "il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra similare.

Sezione 8^ - Disciplina delle sedute.

Art. 103
Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 104 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 104
Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui persone, opinioni e libertà.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama pronunciandone il nome.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

8. In caso di necessità il Presidente del Consiglio si avvale della Forza Pubblica presente in aula per eseguire l'espulsione.

Art. 105

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 61, comma 5, del presente Regolamento per i casi d'urgenza.

Art. 106

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, ammenoché il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.
4. In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai consiglieri ed agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 107

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

1

Sezione 9^ - Partecipazione degli assessori.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Art. 108
Convocazione degli assessori

1. Le disposizioni del presente Regolamento relativa ai consiglieri sono estese agli assessori in quanto applicabili.
2. L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori.
3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
4. Gli assessori non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo.

Sezione 10[^]
**Partecipazione del Segretario, dei dirigenti
e dei revisori dei conti.**

Art. 109
Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Generale del Comune, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo le norme di legge o del Regolamento del personale.
3. Il Segretario prende la parola soltanto su richiesta del Presidente, dei Consiglieri o di alcuni degli Assessori.

Art. 110
Esercizio delle funzioni di segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, qualora il Segretario generale debba assentarsi per i motivi di cui al successivo comma 3.
2. In tali casi il Segretario generale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione del Segretario generale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 97 del presente Regolamento.

Art. 111
Compiti del Segretario

1. Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.
2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 112
Partecipazione dei funzionari

1. I funzionari debbono partecipare alle sedute di Consiglio quando sono in discussione argomenti che riguardino servizi di loro competenza.
2. I funzionari hanno diritto di intervento per esprimere il parere tecnico sugli emendamenti proposti in aula.
3. I funzionari prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
4. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario.

Art. 113

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.
2. I revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sezione 11^ - Verbalizzazione

Art. 114

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. La verbalizzazione può essere eseguita da un funzionario verbalizzante all'uopo incaricato dal Segretario Generale.
3. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.
4. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 115

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale, redatto anche in forma elettronica, è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati ai sensi del precedente art. 97;
 - d) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri attinenti l'oggetto della discussione, registrati nel corso della seduta, sono riportati nel verbale.
4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza..

6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 116
Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 117
Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Il verbale è letto nella seduta successiva. Il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.
4. L'approvazione del verbale, della seduta comporta l'eliminazione della registrazione.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione 1^ - Disposizioni generali.

Art. 118

Incarichi a Consiglieri

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.

Art. 119

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale nel rispetto del T.U.E.L. n. 267/2000, previo accertamento:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
 - b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 120

Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai Responsabili delle Unità Operative, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;

c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n° 241 ; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di attuazione, ecc.);

d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.

3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:

a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);

b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);

c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

Art. 121

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario generale, dal personale preposto all'ufficio competente, mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Il Segretario generale, o suo delegato, certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 122

Controllo, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni

1. Per le deliberazioni consiliari, soggetti al controllo preventivo di legittimità, si osservano le norme del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il Segretario generale, o un suo delegato provvede nel rispetto delle vigenti norme agli atti esecutivi delle deliberazioni consiliari nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco.

Art. 123

Invalidità e nullità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del funzionario del servizio finanziario, sono nulle.
2. Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere sono invalide.

Art. 124

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
 - a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento, (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);
 - b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
 - c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
 - d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

Sezione 2^ - Particolari deliberazioni consiliari.

Art. 125 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, *senza computare a tal fine il Sindaco*, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 126 Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica

1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 127 Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo Statuto del Comune.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione totale dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

CAPO IV

CONTROLLI

Sezione 1^ - Controllo sul Consiglio e sui suoi componenti.

Art. 128

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio, come disciplinato dall'art. 141 del D. Lgs. N. 267/2000, decade dal momento della notifica del decreto stesso.
2. I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 141 comma 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

Art. 129

Sospensione e decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:
 - a) quando vengono sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;
 - b) quando nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. I consiglieri decadono dall'ufficio:
 - a) alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla lett. a) del precedente comma;
 - b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo I, del presente Regolamento.

4. A cura della Commissione dei Capi Gruppo le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla "prova di resistenza" e saranno ripetute qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 130
Rimozione dei consiglieri

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.
2. Ai consiglieri rimossi perché sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perché imputati dei reati di cui al comma 1, lett. a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Sezione 2^ - Controllo sugli atti del Consiglio.

Art. 131

Controllo sulle deliberazioni urgenti

1. Il Consiglio, con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti, può dichiarare, nel caso di urgenza, immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni.
2. Il Segretario generale avvalendosi dell'ufficio preposto provvede alla pubblicazione all'albo pretorio entro cinque giorni dall'adozione.
3. La dichiarazione d'immediata eseguibilità perde valore ove le deliberazioni di cui al comma 1 non siano pubblicate nel rispetto dei termini.

CAPO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 132
Adozione del regolamento

1. Il Consiglio adotta, e mantiene costantemente adeguato alle esigenze della partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico amministrativa dell'ente, l'apposito regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione in conformità alle leggi e allo statuto.
2. Il regolamento di cui al precedente comma comprenderà anche la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 133
Rapporti del Consiglio con il Difensore civico

1. 1. Il Consiglio affida l'ufficio del Difensore civico, istituito a norma dell'art. 49 e 50 dello Statuto, con deliberazione da assumersi a votazione palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La relazione annuale, presentata dal Difensore civico sarà esaminata e discussa in seduta pubblica, nella quale si adotteranno anche i suggerimenti formulati per evitare i ritardi e le irregolarità eventualmente rilevati.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 134

Criteria di trasparenza e di partecipazione democratica

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui al T.U.E.L. vigente dello Statuto, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.
2. A tal fine il Consiglio accerterà che il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni a sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, abbia curato che:
 - a) siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
 - b) che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, di cui al T.U.E.L. n. 267/2000;
 - c) che alle procedure sia stata data pubblicità in più forme oltre a quella prevista per legge;
 - d) che ai cittadini, interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio, siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi si riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;
 - e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico del protocollo;
 - f) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

Art. 135

Linee di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tenendo conto delle

indicazioni e suggerimenti di cui alla lettera-circolare n. 8315/1/636, in data 19 gennaio 1991, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

o
o
-
e
o
e
o
li
o
d
o
e
o
o
e

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 136 Convenzioni

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.
3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte al Comune dallo Stato o dalla Regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare-tipo previsto dall'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 137 Consorzi

1. Il Consiglio comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A tale fine con la predetta deliberazione approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto dal consorzio.

Art. 138 Unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale approva con unica deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione per l'esercizio di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Il regolamento, di cui al precedente comma, deve indicare gli organi ed i servizi da unificare e contenere norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 139 Ratifica di accordi di programma

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza di cui all'art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.

2. Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione in esecuzione della quale il Sindaco emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.
3. Il Consiglio ratifica, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'adesione del Sindaco all'accordo di programma qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici.

o
a
i

a

,
l

a

e

si
li

o
ri

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 140
Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento con le disposizioni del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 141
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione relativa è divenuta esecutiva ad ogni effetto.